



Comune di Grado Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.28 dd. 01.06.2009 divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.1 dd.10.02.2010 divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;

Modificato con Decreto Commissariale Consiliare nr.12 dd.21.02.2011 divenuto esecutivo per compiuta pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003 e sm.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	1
TITOLO II AUTORIZZAZIONI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	3
ARTICOLO 3 AUTORIZZAZIONI ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	3
ARTICOLO 4 PREPOSTO - SOSTITUZIONI.....	4
ARTICOLO 5 SUBINGRESSO	4
ARTICOLO 6 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	5
ARTICOLO 7 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	6
TITOLO III CONCESSIONI DI POSTEGGIO	7
ARTICOLO 8 DURATA E TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI.....	7
ARTICOLO 9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 10 ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	9
ARTICOLO 11 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	9
ARTICOLO 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	10
TITOLO IV MERCATI	11
ARTICOLO 13 SEDE E TIPOLOGIA DEI MERCATI.....	11
ARTICOLO 14 TRASFERIMENTI DEI MERCATI	12
ARTICOLO 15 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	12
ARTICOLO 16 REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE	12
ARTICOLO 17 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE.....	13
ARTICOLO 18 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI.....	13
ARTICOLO 19 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA	14
TITOLO V FIERE.....	15
ARTICOLO 20 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE	15
ARTICOLO 21 CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI	15
ARTICOLO 22 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI.....	16
ARTICOLO 23 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	16
TITOLO VI POSTEGGI ISOLATI.....	17
ARTICOLO 24 POSTEGGI FUORI MERCATO.....	17

TITOLO VII COMMERCIO ITINERANTE.....	18
ARTICOLO 25 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	18
TITOLO VIII VENDITE TEMPORANEE.....	19
ARTICOLO 26 MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE - SAGRE - VENDITE TEMPORANEE.....	19
TITOLO IX ORARI	20
ARTICOLO 27 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	20
ARTICOLO 28 MERCATI SETTIMANALI	20
ARTICOLO 29 MERCATO COPERTO GIORNALIERO	20
ARTICOLO 30 POSTEGGI FUORI MERCATO.....	21
ARTICOLO 31 ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO	21
ARTICOLO 32 ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE	21
TITOLO X SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTI	22
ARTICOLO 33 SANZIONI	22
ARTICOLO 34 DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE	22
ARTICOLO 35 TASSE E CANONI	22
TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI	24
ARTICOLO 36 ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE	24

Il Consiglio comunale

Visto l'art. 117 c. VI Costituzione;

Vista la l. 5 giugno 2003 n. 131

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29;

Vista l'art. 13 della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1;

approva il seguente regolamento

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune di Grado esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 29/2005, del regolamento comunale nella materia del commercio su aree pubbliche e specificatamente la vendita di merci al dettaglio e di somministrazione alimenti e bevande svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - d) Per **posteggio vacante al mercato**: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione

- dell'attività, di revoca o decadenza della concessione.
- e) Per **posteggio temporaneamente non occupato al mercato**: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
 - g) Per **posteggio stagionale**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 180 giorni.
 - h) Per **posteggio temporaneo**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione;
 - i) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - l) Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - m) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - n) Per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato.
 - o) Per **presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività.
 - p) Per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in una fiera.
 - q) Per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia posta in vendita in un determinato mercato o settore di mercato.

Titolo II AUTORIZZAZIONI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 3 Autorizzazioni ed esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area (salve le limitazioni indicate nell'articolo 25 del presente regolamento) purché in forma itinerante;
 - c) sui posteggi delle fiere e fuori mercato dati in concessione per il tempo stabilito nell'atto di istituzione della fiera o della manifestazione.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata a persone fisiche, a società in nome collettivo e a società in accomandita semplice.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante viene rilasciata al richiedente che ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, nel comune di Grado e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione pena la sanzione prevista dall'art. 33 del presente regolamento.
7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante, che si trasferisce nel Comune di Grado, deve comunicare al Servizio Attività Economiche il cambiamento di residenza o di sede legale. L'ufficio provvederà a prendere in carico l'intera posizione del soggetto e ad annotare la modifica sull'autorizzazione commerciale.
8. In occasione di sagre, feste, manifestazioni ed altre iniziative tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio ovvero prodotte denunce inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 29/2005, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 4

Preposto - Sostituzioni

1. In caso di assenza del titolare autorizzato per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto-sostituto.
2. Il titolare dell'attività comunica al Comune su apposito modello fornito dagli uffici competenti il nominativo del preposto, che dovrà sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Nel caso di sostituzione momentanea, e cioè per le sostituzioni complessivamente non superiori a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare, non è necessaria alcuna comunicazione. Nei mercati stagionali il periodo di sostituzione temporanea è parametrato ai giorni di stagionalità (3 giorni mercato settimanale stagionale e 6 giorni mercato settimanale annuale). In tale evenienza può essere delegato all'esercizio dell'attività anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. La delega deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Non è ammessa la sostituzione momentanea nelle fiere o nei mercati di cui all'art. 48, comma 10, della L.R. 29/05.
5. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del preposto. Per le società in accomandita semplice tale possibilità è limitata ai soci accomandatari.

Articolo 5

Subingresso

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, a seguito di morte del titolare, di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare è subordinata a denuncia di inizio attività e comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato in questione. Il numero delle presenze effettuato all'interno del mercato o fiera, istituiti dal comune, è attestato dal Corpo di Polizia Municipale.
2. Il trasferimento dell'azienda relativa all'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio comporta anche il diritto alla voltura della concessione per la parte del decennio ancora da maturare rispetto la concessione del dante causa ovvero, nei casi di trasferimento in gestione dell'azienda, fino alla data contrattualmente pattuita all'interno del decennio da maturare.

3. La denuncia inizio attività costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt.5, 6 e 7 della L.R. 29/05, presentata secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000. Alla denuncia deve essere allegato l'originale del titolo autorizzatorio e della concessione di area pubblica del cedente.
4. Il posteggio trasferito ai sensi dei commi precedenti deve mantenere la tipologia merceologica assegnata.
5. La denuncia di inizio attività da parte di piccola impresa commerciale deve contenere gli estremi di registrazione della scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile. Nell'ipotesi di contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nelle more della registrazione, andrà allegata alla denuncia dichiarazione notarile attestante l'intervenuta stipula del contratto.
6. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente deve presentare ai fini del rientro in possesso dell'azienda la denuncia inizio attività per reintestazione nei seguenti termini:
 - Entro dodici mesi dal ritorno in disponibilità dell'azienda nel caso di attività di vendita al dettaglio in forma itinerante;
 - Entro 180 giorni dal ritorno in disponibilità dell'azienda nel caso di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante;
 - Entro quattro mesi dal ritorno in disponibilità dell'azienda nel caso di autorizzazione con concessione di posteggio.
7. Nel caso in cui la reintestazione, completa dell'autocertificazione di possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, non venga presentata nei termini temporali di cui sopra, il proprietario dell'azienda decade dal diritto di reintestazione.

Articolo 6

Norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti e/o agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' consentito l'utilizzo di microfoni solo nelle fiere e previa autorizzazione del Comando di polizia municipale che di volta in volta imporrà le prescrizioni necessarie per evitare inconvenienti.
2. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n.635 e successive modifiche.

4. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, osservano le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione del posteggio in originale o copia della denuncia inizio attività munita della ricevuta di presentazione agli uffici competenti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 7

Normativa igienico-sanitaria

1. Per le particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica, agli operatori alimentaristi dei mercati settimanali o delle fiere sono riservati appositi posteggi. L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento della possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
3. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 cm. dal suolo.

Titolo III
CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Articolo 8
Durata e tipologia delle concessioni

1. La concessione di posteggio del mercato o di quelli isolati, ad esclusione di quelli di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della L.R. 29/05, ha una durata massima di dieci anni, ed è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dalla stessa legge e dal presente regolamento.
2. La concessione del posteggio è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
3. Qualora almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della decisione del Comune di non rinnovare la concessione, colui che intende rinnovarla deve presentare apposita istanza all'Amministrazione comunale.
4. La mancata presentazione nei termini della domanda di rinnovo viene intesa quale rinuncia al posteggio e comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.42, comma 1, lett.a) della legge regionale 29/2005
5. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio che, se possibile, dovrà avere una superficie non inferiore a quella del posteggio revocato e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore.
6. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
7. Ai sensi dell'art.48, comma 4 della L.R. 29/05 e in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, le tipologie di settore dei posteggi sono così determinati:
 - a) generi alimentari - somministrazione - fiori e piante;
 - b) generi non alimentari;
 - c) generi misti.
8. Nell'ambito dei mercati l'Amministrazione comunale può riservare posteggi specializzati nella vendita di specifici generi alimentari, con somministrazione o non alimentari.

Articolo 9
Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio Attività Economiche procede alla compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti. Tale elenco viene depositato oltre che presso detto Servizio anche presso il Settore di Polizia Municipale per la visione e pubblicato nel sito del Comune di Grado.
2. L'individuazione dei posteggi vacanti, al fine delle nuove concessioni, sarà

effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglitoria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato.

3. Le richieste di miglitoria devono essere presentate nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio di ogni anno per uno dei posteggi vacanti nello stesso mercato e del medesimo settore. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della polizia municipale. In caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità all'anzianità dell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al Registro Ditte o R.E.A, riferita all'attivazione dell'impresa richiedente la miglitoria.

3bis Nel periodo compreso dal 15 febbraio al 15 marzo di ciascun anno possono essere presentate, dai titolari di posteggio presso il mercato settimanale stagionale o quello annuale, richiesta di trasformazione da stagionale in annuale e viceversa, con conseguente assegnazione di uno dei posteggi vacanti all'interno del mercato prescelto per il medesimo settore, in sostituzione di quello precedentemente posseduto. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della polizia municipale. In caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità all'anzianità dell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al Registro Ditte o R.E.A, riferita all'attivazione dell'impresa richiedente la trasformazione. (1)

4. Nel caso di concessione di miglitoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione di posteggio, il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa. **Nel caso di trasformazione da stagionale in annuale e viceversa verrà rilasciata una nuova concessione e autorizzazione, con perdita dell'anzianità precedentemente acquisita. (2)**
5. Dal 1° al 30 aprile, coloro che non sono titolari di concessione al mercato possono presentare istanza volta all'assegnazione di un posteggio vacante.
6. In base alle domande pervenute, il Servizio Attività Economiche compila la graduatoria che rimarrà valida fino al 31 dicembre.
7. Ai fini della stesura della graduatoria sono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) commercializzazione di prodotti tipici della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) nel caso di mercato già istituito, maggior numero di presenze, registrate nell'ultimo quinquennio, decorrenti dal 1° gennaio, in qualità di precario nel mercato in questione. Per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (le presenze sono quelle relative al soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente) ;
 - c) maggior anzianità storica dell'operatore, derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio in possesso del richiedente e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda.
 - d) Maggior anzianità di iscrizione al registro ditte o R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Il possesso dei suindicati titoli deve essere documentato dall'operatore anche mediante autocertificazione.

(1) Comma inserito con deliberazione del C.C. n.1 dd. 10.02.2010

(2) Comma modificato con deliberazione del C.C. n.1 dd. 10.02.2010

Articolo 10

Assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

1. All'interno di ogni mercato vengono riservati dei posteggi agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 228/2001.
2. L'assegnazione dei posteggi vacanti riservati ai produttori agricoli è effettuata nel rispetto della procedura indicata nell'articolo 9.
3. La formazione della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze al mercato nel corso degli ultimi 5 anni a decorrere dal I gennaio, sempreché rilevata o documentabile dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria dei produttori o imprenditori agricoli;
4. Il possesso dei suindicati titoli può documentato dall'operatore anche mediante autocertificazione.
5. Su richiesta dell'imprenditore agricolo e in relazione alla stagionalità della produzione agricola, la concessione potrà avere una valenza temporanea annuale o limitata ad uno o più periodi dell'anno.
6. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati agli imprenditori agricoli non titolari di concessione decennale di posteggio - applicando i criteri di cui al comma 3. In mancanza di imprenditori agricoli i posteggi non occupati vengono assegnati - nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 18 a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
7. Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e durante tale arco di tempo deve essere mantenuta in capo al soggetto la qualità di imprenditore agricolo.
8. L'imprenditore agricolo deve comprovare annualmente e con idonea attestazione la permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.228/2001.
9. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza del posteggio.
10. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri, fermo restando i limiti previsti dall'art.4 del D.Lgs.228/2001.

Articolo 11

Decadenza dalla concessione di posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è

utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o ferie.

2. Le assenze per malattia o gravidanza devono essere giustificate da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro cinque giorni dall'inizio delle stesse.
3. L'assenza per ferie non può superare 4 giornate di mercato all'anno per le attività annuali e 2 giornate di mercato per le attività stagionali, da comunicare almeno 7 giorni prima.
4. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono al titolare della concessione inteso come titolare di ditta individuale e come legale rappresentante di società.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12

Revoca della concessione di posteggio

1. La revoca della concessione di posteggio viene disposta nei casi di cui all'art.81, comma 5, della L.R. 29/05, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 1, lett.a), della predetta legge regionale.
2. I motivi della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato;
3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, viene trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

Titolo IV MERCATI

Articolo 13

Sede e tipologia dei mercati

1. In aggiunta all'esistente mercato coperto con frequenza giornaliera collocato presso l'edificio di piazza Duca d'Aosta con 14 posteggi, di cui 2 riservati ai produttori agricoli, ed una superficie complessiva di mq. 162, viene istituito, in sostituzione dei precedenti mercati settimanali stagionali estivo ed invernale di viale Italia/piazza del Lavoro, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento:
 - il mercato settimanale permanente di viale Italia con 63 posteggi; di cui 3 riservati ai produttori agricoli, con frequenza nella giornata del sabato;
 - il mercato settimanale stagionale dal 15 aprile al 15 ottobre, con 58 posteggi, di cui 1 riservato ai produttori agricoli, nell'area di viale Italia/viale del Turismo, con frequenza nella giornata del sabato;
 - il mercato settimanale stagionale dall'ultima domenica del mese di maggio alla prima domenica del mese di settembre, con 15 posteggi, di cui uno riservato ai produttori agricoli, nella zona della Pineta di viale del Capricorno, con frequenza nella giornata di domenica.
2. Le aree, il numero, le dimensioni e le tipologie dei posteggi sono individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
3. L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento di mercati esistenti avviene con deliberazione del Consiglio comunale che provvederà con il medesimo atto ad individuare:
 - a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero dei posteggi distinti per tipologia merceologica;
 - c) la superficie, il loro numero progressivo e la collocazione dei posteggi distinti per tipologia merceologica, di quelli riservati agli imprenditori agricoli e ad altre categorie ritenute idonee dal Comune al fine della valorizzazione del mercato.
4. Nei mercati ordinati per tipologia merceologica l'assegnazione dei posteggi avviene secondo una pluralità di graduatorie ordinate in base alla tipologia degli stessi.
5. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito con ordinanza sindacale entro i limiti fissati dal successivo articolo 28.
6. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco.

Articolo 14

Trasferimenti dei mercati

1. In caso di trasferimento definitivo del mercato devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni del posteggio di cui risultino concessionari. Possono essere previste modifiche del fronte commerciale e della profondità dei posteggi precedentemente assegnati in base alla conformazione della nuova area individuata.
2. L'assegnazione di nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. o Registro ditte per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.
2. Ai sensi dell'art. 48, comma 14, della L.R. 29/05 è prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni per la gestione dei mercati ai CAT o ai loro Centri di coordinamento esclusivamente per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.
3. Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore il Servizio Attività Economiche, o nel caso di cui al comma 2, il CAT o i loro centri di coordinamento, di concerto con il Corpo della Polizia Municipale, individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
 - c) in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso.

Articolo 17

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze e delle assenze è curata dalla Polizia municipale.
3. Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto dall'art. 49, comma 12, della L.R. 29/05 ed è rapportato alla durata dell'attività.
4. L'assenza non è computata se è presentata idonea documentazione da far pervenire al Comune entro 5 giorni successivi a comprova dell'assenza per malattia o gravidanza.
5. In caso di intemperie l'assenza non è conteggiata quando la stessa interessa oltre la metà dei concessionari di posteggio.
6. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 1, lett.a) e b), della legge regionale 29/2005, rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli - Venezia Giulia.
3. Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:
 - d) il più alto numero di presenze nel mercato in questione nell'ultimo quinquennio decorrente dal 1 gennaio;
 - e) in caso di parità prevale l'anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione riferita al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.
4. L'assegnazione temporanea dei posteggi viene effettuata dalla Polizia Municipale, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 3 e della tipologia di posteggio, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato entro l'orario di cui all'art. 28 del presente regolamento l'apposito registro, finalizzato alla formazione della graduatoria medesima ed abbiano esibito l'originale dell'autorizzazione.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3.

6. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle tasse e canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dal Comune.

Articolo 19

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad una altezza minima di m.2,20 dal suolo, in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni, e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di 100 centimetri sulla parte anteriore e 50 centimetri sulle parti laterali e posteriori, a condizione che non siano di impedimento al transito od all'attività di altri operatori titolari di posteggio e fatto salvo il pagamento della T.O.S.A.P.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
5. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato.
6. Nei mercati gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico. Nei posteggi fuori mercato la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto dei posteggi stessi.
7. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
9. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm.50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Titolo V FIERE

Articolo 20

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno (enti pubblici, comitati od associazioni).
2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni. Gli orari di svolgimento vengono definiti con ordinanza sindacale.
3. Le fiere organizzate da soggetto esterno sono sottoposte ad autorizzazione del Comune che provvede con deliberazione giuntale.
4. Il Settore Polizia Municipale o il soggetto esterno organizzatore dovrà assicurare la registrazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore - salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico debitamente documentato da certificazione medica) - sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui la fiera abbia carattere stabile, la concessione del posteggio è limitata ai giorni della fiera ed ha validità quinquennale.

Articolo 21

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi vacanti

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, questi rilascia la concessione dei posteggi (per la durata stabilita nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera) ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per ogni partecipazione a precedenti edizioni per tutto il periodo della fiera: 3 punti (nel caso non possa essere documentato il numero di presenze nelle fiere o nel caso di prima istituzione: 3 punti per ogni anno solare di iscrizione alla Registro Imprese), a tal fine non si computa la frazione relativa all'anno di presentazione della domanda;
 - b) per ogni anno di titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, della L.R. n. 29/2005, (a tal fine non si computa la frazione relativa all'anno in cui viene presentata la domanda): 2 punti;
 - c) anzianità storica dell'operatore commerciale desunto dall'iscrizione al Registro Ditte o REA. Per ogni anno solare di iscrizione 2 punti. Questo punteggio viene attribuito qualora non già utilizzato al punto a).
 - d) a parità di punteggio si procede con il metodo del sorteggio.

2. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche interessate alla fiera viene effettuata direttamente a tale soggetto, che procede autonomamente all'ammissione degli operatori applicando i criteri di cui al precedente comma.
3. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comando della polizia municipale sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

Articolo 22

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera.
3. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, si procede conformemente al comma 2 del precedente articolo.

Articolo 23

Revoca della concessione di posteggio

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per metà delle giornate di durata della fiera, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. In tal caso, il posteggio resosi libero verrà assegnato ad altri operatori con le modalità di cui al precedente articolo.

Titolo VI
POSTEGGI ISOLATI

Articolo 24
Posteggi fuori mercato

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è esistente il seguente posteggio fuori mercato con uso quotidiano dell'area:
 - a) ingresso cimitero: n. 1 posteggio annuale da mq.25 per la vendita di fiori e piante;
 - b) riva Z.Gregori - n. 1 posteggio stagionale da mq.25, su area demaniale, per la vendita e somministrazione di generi alimentari;
2. Eventuali ulteriori posteggi fuori mercato potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio comunale, che individuerà la superficie, la specializzazione merceologica, il carattere di apertura, nonché i criteri per l'assegnazione mediante bando di pubblico concorso;
3. La concessione o il rinnovo dei posteggi fuori mercato è subordinata all'osservanza delle norme del vigente PRGC e relative norme attuative, in materia di caratteristiche strutturali delle edicole o chioschi.

Titolo VII
COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

(Art. modificato con decreto commissariale consiliare consiliare n. 12 del 21/02/2011)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Con riferimento al disposto dell'articolo 43, comma 2, della L.R. n.29/2005, è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante all'interno dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, nelle aree del demanio marittimo e nelle aree di circolazione e in adiacenza alle stesse corrispondenti alle strade statale e provinciale ed alla strada comunale che le congiunge, ad eccezione dei seguenti siti:
 - a) zona Porto Ovest: rive G. da Verazzano e Brioni; via Pigafetta; via Trieste in prossimità del molo Torpediniere;
 - b) zona est del viale Martiri della Libertà (escluso il viale stesso) e viale del Sole, nel tratto compreso tra il viale Martiri della Libertà e via I. Svevo;
 - c) intera zona ex Valle Cavarera;
 - d) zona Pineta: viale dell'Orione (zona pedonale esclusa) e viale dei Pesci;
 - e) frazioni di Fossalon e Boscat;
 - f) località Primero e Villaggio Punta Sdobba.
 - g) area parcheggio denominato "SQUERO" sito in riva Z. Gregori;
 - h) isola della Schiusa, area di viale Papa Giovanni XXIII angolo riva N.Bixio e tutte le rive;
5. Il commercio in forma itinerante è inibito, inoltre:
 - a) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, la fiera o la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 metri;

- b) in altre aree pubbliche, qualora l'Amministrazione comunale (mediante ordinanza del Sindaco) ravvisi la temporanea incompatibilità dell'esercizio del commercio in forma itinerante con l'erogazione di particolari servizi di interesse pubblico.
6. Lo stazionamento del veicolo per l'esercizio del commercio in forma itinerante non è soggetto ad autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, salvo il pagamento della TOSAP se dovuto.

Titolo VIII VENDITE TEMPORANEE

Articolo 26

Manifestazioni straordinarie - sagre - vendite temporanee.

1. Ai richiedenti, in possesso dei requisiti morali e professionali, possono essere rilasciate autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, sagre e feste, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione dei posteggi temporanei sono stabiliti dalla Giunta comunale compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della circolazione stradale ed ogni altro interesse pubblico.
3. E' consentito il rilascio di autorizzazione temporanee anche al di fuori delle aree individuate ai sensi del comma 2, nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune di Grado.

Titolo IX ORARI

Articolo 27

Criteria ed indirizzi per la determinazione degli orari

1. I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle fiere, nei mercati e in forma itinerante sono stabiliti, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 29/2005, dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente regolamento.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati o fiere i criteri e gli indirizzi degli orari vengono fissati nella delibera di istituzione degli stessi.
3. Gli orari, nonché le relative modifiche, deroghe o limitazioni vengono definiti con ordinanza sindacale.

Articolo 28

Mercati settimanali

1. Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con una festività il mercato è anticipato al giorno precedente, salvo richiesta della maggioranza degli operatori o dei rappresentanti di categoria di svolgere l'attività nella giornata festiva.
2. L'orario di esercizio massimo continuativo è fissato dalle ore sette alle ore tredici.
3. Le operazioni di scarico delle merci e delle attrezzature e di approntamento dei banchi sono consentite a partire dalle ore sei.
4. Le operazioni di ricarica, rimozione dei banchi, pulizia e sgombero di tutti i prodotti dal posteggio o dall'area utilizzata devono essere portate a termine entro le ore quattordici e trenta.
5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore otto sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, secondo i criteri stabiliti all'art. 18.

Articolo 29

Mercato coperto giornaliero

1. L'orario di esercizio massimo giornaliero è stabilito all'interno della fascia fissata dalle ore sette alle ore venti e trenta.
2. I venditori possono accedere alla struttura alle ore sette e devono lasciare il mercato entro le ore ventuno.
3. E' obbligatoria la chiusura alla domenica e alle festività infrasettimanali, salvo quanto previsto dai commi successivi.

4. Nel periodo stagionale estivo dal I aprile al 31 ottobre vige la deroga alla chiusura domenicale e festiva.
5. In occasione di manifestazioni, eventi e/o particolari festività la deroga alla chiusura alla domenica e alle festività infrasettimanali può essere disposta anche durante il periodo invernale.

Articolo 30

Posteggi fuori mercato

1. Nei posteggi fuori mercato la fascia oraria massima di apertura è stabilita dalle ore otto alle ore diciannove nel periodo dal I novembre al 31 marzo e dalle ore 8.00 alle 23.00 nel periodo I aprile - 31 ottobre.
2. E' facoltativa la chiusura nei giorni domenicali e festivi.

Articolo 31

Attività a carattere temporaneo

1. Nell'esercizio di attività a carattere temporaneo in occasione di fiere, sagre, feste ed altre riunioni straordinarie di persone sono adottati gli stessi orari di svolgimento delle manifestazioni.

Articolo 32

Attività in forma itinerante

1. La fascia oraria massima di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree di sosta consentita è fissata dalle ore nove alle ore diciannove di tutti i giorni, compresi i festivi. Nel periodo estivo I maggio - 30 settembre la fascia oraria massima è fissata dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
2. Nelle aree individuate dall'art.25 del presente regolamento, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante, nonché l'agricoltore che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 228/2001, possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 (cinquecento) metri, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Titolo X
SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTI

Articolo 33
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, qualora riferite a disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 81 della stessa legge.
2. I limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 81 della L.R. 29/05 sono ridotti del 50 per cento, ferme restando le procedure di confisca previste.
3. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, non specificatamente sanzionate dalla L.R. 29/05, sono punite con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4/2003.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1, e, in quanto applicabili, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 34
Destinazione delle cose confiscate

1. Agli effetti dell'art. 81, comma 1, della legge regionale 29/05, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 600 (seicento) euro.
2. Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
3. Le modalità di vendita delle cose confiscate, i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 35
Tasse e canoni

1. I concessionari sono obbligati al pagamento della tassa per l'occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

2. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
3. Le forme di esenzione o riduzione della tassa per l'occupazione delle aree pubbliche sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale.
4. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono sono tenuti al rimborso - anche stabilito in via forfetaria - dei relativi costi.

Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della delibera di approvazione.